



**ORDINE
ASSISTENTI
SOCIALI**
Consiglio Nazionale

NORME RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DELLE SEDI REGIONALI O INTERREGIONALI
DELL'ORDINE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI,
ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI, AI PROCEDIMENTI ELETTORALI,
ALLA ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO PROFESSIONALE

D.M. Grazia e Giustizia 11.10.1994 n. 615

coordinato con

D.P.R. 08.07.2005 n. 169
D.P.R. 05.06.2001 n. 328/01, art. 20
D.LGS 30.07.1999 n. 286, art. 2
L. 21.12.1999 n. 526, art. 16

*a cura del Consiglio Nazionale
con la consulenza del Prof. Avv. Luigi Di Filippo*

BOZZA

(Le variazioni sono evidenziate in neretto)

1.

*Sedi dei consigli dell'ordine
(art. 1 D.M. 615/94)*

1. Il consiglio di ciascuno degli ordini regionali ha sede nel capoluogo della regione.

2. Il Consiglio nazionale ha sede in Roma.

3. Quando il numero degli iscritti all'albo in una regione è inferiore a duecentocinquanta il consiglio dell'ordine regionale può richiedere al Ministero di grazia e giustizia di disporre l'accorpamento con l'ordine di una regione limitrofa d'ufficio o su richiesta del consiglio dell'ordine regionale, sentiti gli ordini professionali interessati. Il consiglio del nuovo ordine interregionale, che ha sede nel capoluogo della regione in cui risiede il maggior numero di iscritti all'albo, può a sua volta deliberare di richiedere un ulteriore accorpamento qualora il numero complessivo degli iscritti all'albo non superi le duecentocinquanta unità.

4. Nella prima formazione degli albi l'accorpamento è disposto di ufficio dal commissario di cui all'art. 19 se il numero dei richiedenti l'iscrizione è inferiore a trenta.

2.

*Consiglio regionale o interregionale
(art. 2 D.M. 615/94;*

art. 2 commi 1. 2. 3. 4. 5. e art. 4 commi 1. e 2. D.P.R. 169/05)

1. Il consiglio regionale o quello interregionale è formato da un numero di componenti iscritti alle sezioni A e B dei rispettivi albi pari a:

a) sette, se il numero complessivo degli iscritti non supera cento;

b) nove, se il numero complessivo degli iscritti supera cento ma non cinquecento;

c) undici, se il numero complessivo degli iscritti supera cinquecento ma non millecinquecento;

d) quindici, se il numero complessivo degli iscritti supera millecinquecento.

1.-bis (2.) I predetti consigli sono composti secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente regolamento.

1.-ter (3.) I consiglieri rappresentano tutti i professionisti appartenenti all'albo e sono eletti dagli iscritti, senza distinzione di sezioni o settori di appartenenza.

2. I consiglieri restano in carica quattro anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

2.-bis (5.) Il consigliere che per qualsiasi motivo sia venuto a mancare è sostituito dal primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'albo. Se nel corso del mandato viene a mancare la metà più uno dei consiglieri, si procede a nuove elezioni.

3. Il consiglio elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente iscritto alla sezione A dell'albo che è rieleggibile, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo, provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni dei professionisti ed effettuandone la revisione almeno ogni due anni;

b) determina, con deliberazione approvata dal ministero vigilante la tassa di iscrizione all'albo ed il contributo annuale a carico degli iscritti stabilendone le modalità di riscossione, con facoltà di determinare la tassa ed il contributo in misura minore per i primi anni di iscrizione all'albo dopo l'abilitazione professionale;

c) adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti all'albo;

d) provvede all'amministrazione del patrimonio dell'ordine e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 3.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

5. Il consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno un terzo degli iscritti all'albo. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene tenuta affissa nella sede dell'ordine per almeno trenta giorni.

3.

Collegio dei revisori dei conti (art. 3 D.M. 615/94 art. 2 D.Lgs. 286/99)

1. Presso ciascun ordine regionale o interregionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti **in proporzione almeno maggioritaria iscritti al registro dei revisori contabili**, eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo con le modalità previste per l'elezione dei componenti del consiglio.

2. Il collegio convocato è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, dal più anziano per età.

3. Il collegio ha la stessa durata del consiglio.

4. Se il collegio non approva la previsione di spesa o il conto consuntivo, informa senza ritardo, trasmettendogli una dettagliata relazione, il Ministero vigilante, il quale scioglie il consiglio se sono state commesse gravi violazioni di norme di legge o regolamentari.

4.

Elezioni componenti del consiglio regionali o interregionali (art. 4 D.M. 615/94

art. 3 commi 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.14. 15. 16. D.P.R. 169/05)

1. L'elezione del consiglio dell'ordine è indetta dal consiglio in carica almeno cinquanta giorni prima della sua scadenza, mediante l'avviso di cui al comma 3. La prima votazione deve tenersi il quindicesimo giorno feriale successivo a quello in cui è stata indetta l'elezione medesima. In caso di omissione spetta al consiglio nazionale indire le elezioni.

2. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo posta elettronica certificata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima votazione. L'avviso è, altresì, pubblicato, entro il predetto termine, sul sito internet del consiglio nazionale. È posto a carico dell'ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni. Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso, spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

3. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di chiusura delle operazioni di voto, nonché delle procedure

elettorali e del numero degli iscritti alle due sezioni alla data di indizione delle elezioni medesime, che costituisce indice di riferimento per i calcoli di cui al presente regolamento.

4. In prima votazione, l'elezione è valida se ha votato un terzo degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; la metà degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In seconda votazione, l'elezione è valida se ha votato un quinto degli aventi diritto, per gli ordini con più di millecinquecento iscritti all'albo; un quarto degli aventi diritto, per gli ordini con meno di millecinquecento iscritti all'albo. In terza votazione, l'elezione è valida qualsiasi sia il numero dei votanti. Ai fini della validità della votazione si computano le schede deposte nelle urne nel periodo di apertura dei seggi elettorali ai sensi del comma 14, nonché quelle pervenute per posta nei modi e nei termini previsti dal comma 7.

5. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di voto presso il seggio ovvero uno dei seggi istituiti nella sede dell'ordine. Qualora siano istituiti più seggi, anche fuori dalla sede dell'ordine, le urne debitamente sigillate sono trasmesse immediatamente e, in ogni caso, entro l'inizio dello scrutinio nel seggio centrale.

6. È ammessa la votazione mediante lettera raccomandata, ad eccezione che per l'elezione dei consigli provinciali. L'elettore richiede alla segreteria dell'ordine la scheda debitamente timbrata e, prima della chiusura della prima votazione, fa pervenire la scheda stessa, in una busta chiusa, sulla quale è apposta la firma del votante autenticata nei modi di legge, nonché la dichiarazione che la busta contiene la scheda di votazione, all'ordine, che la conserva sotto la responsabilità del presidente. Il presidente consegna le buste al presidente del seggio centrale alla chiusura della prima votazione. Ove sia raggiunto il quorum costitutivo, il presidente del seggio, verificata e fattane constatare l'integrità, apre la busta, ne estrae la scheda, senza aprirla, e la depone nell'urna. Ove non sia raggiunto il quorum, il voto espresso per corrispondenza concorre ai fini del calcolo del quorum della seconda votazione. Di tali voti si tiene, altresì, conto nell'eventuale terza votazione. L'iscritto che ha esercitato il voto per corrispondenza può votare personalmente alla seconda e terza votazione.

7. Il consiglio, con la delibera che indice le elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra gli iscritti, il presidente, il vice-presidente, il segretario ed almeno due scrutatori.

8. Durante la votazione è richiesta la presenza di almeno tre componenti del seggio.

9. L'elettore viene ammesso a votare previo accertamento della sua identità personale, mediante l'esibizione di un documento di identificazione ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

10. L'elettore ritira la scheda elettorale, che prevede un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere. L'elettore vota in segreto, scrivendo sulle righe della scheda il nome ed il cognome del candidato o dei candidati per i quali intende votare tra coloro che si sono candidati ai sensi del comma 12. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo quelli corrispondenti al numero dei consiglieri da eleggere. La scheda è deposta chiusa nell'urna.

11. Le candidature vanno indicate al consiglio dell'ordine fino a sette giorni prima della data fissata per la prima votazione. Il consiglio dell'ordine ne assicura l'idonea diffusione presso i seggi per l'intera durata delle elezioni.

12. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il quorum, il presidente, sigillate in un plico per l'archiviazione le schede votate al seggio, rinvia alla successiva votazione, che deve avere luogo il giorno feriale successivo. Le schede archiviate nel plico non concorrono ai fini del calcolo del quorum della successiva votazione.

13. Il seggio elettorale è aperto, in prima votazione, per otto ore al giorno per due giorni feriali immediatamente consecutivi; in seconda votazione, per otto ore al

giorno per gli otto giorni feriali immediatamente consecutivi; in terza votazione, per otto ore al giorno per i dieci giorni feriali immediatamente consecutivi.

14. I tempi della seconda e terza votazione di cui al comma 14 sono ridotti alla metà negli ordini con meno di tremila iscritti.

15. Il seggio è chiuso dalle ore 22.00 alle ore 9.00.

16. (ex 7.) Le schede da usare per la votazione sono vidimate dal presidente o dal vicepresidente e da almeno uno scrutatore.

5.

Risultati dell'elezione

(art. 5 D.M. 615/94

art. 3 commi 16. 17. 18. 19. 20. D.P.R. 169/05)

1. Concluse le operazioni di voto, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione. Alle ore 9.00 del giorno successivo, il presidente del seggio, assistito da due scrutatori, procede allo scrutinio.

2. Risultano eletti, per ciascuna sezione, coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

3. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla medesima sezione è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A, ciascun iscritto è eleggibile.

4. In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

5. Il presidente del seggio centrale proclama il risultato delle elezioni e ne dà immediata comunicazione al Ministero della giustizia.

6.

Insedimento del Consiglio

(art. 6 D.M. 615/94

art. 3 comma 2. D.P.R. 169/05)

1. Il presidente del consiglio uscente o il commissario, entro quindici giorni dalla proclamazione del risultato dell'elezione, convoca per l'insediamento i componenti del consiglio eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

7.

Scioglimento del Consiglio

(art. 7 D.M. 615/94)

1. Se il consiglio di un ordine regionale o interregionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine, ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario.

2. Il commissario convoca l'assemblea degli iscritti all'albo per eleggere il consiglio nel termine stabilito dal Ministero di grazia e giustizia, provvedendo all'ordinaria amministrazione e al disbrigo delle pratiche urgenti. Nel caso che l'elezione del consiglio non risulti valida, il commissario ne dà immediata comunicazione al Ministero di grazia e giustizia che provvede a fissare il termine per la rinnovazione dell'elezione.

3. Il commissario può essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da non più di due iscritti all'albo che egli nomina a tal fine.

8.

*Ricorsi in materia elettorale
(art. 8 D.M. 615/94)*

1. Contro i risultati dell'elezione ciascuno degli iscritti all'albo può proporre ricorso al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Il Consiglio nazionale, se ritiene fondato il ricorso, annulla l'elezione e comunica la decisione al Ministero di grazia e giustizia, che provvede, ove manchi, a nominare un commissario per rinnovare l'elezione.

9.

*Iscritti all'albo
(art. 9 D.M. 615/94
art. 20 comma 1. D.P.R. 328/01
art. 16 L. 526/99)*

1. Per essere iscritti all'albo **sezione A e B** è necessario:

a) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione;

b) avere la residenza **o il domicilio professionale** nella regione o in una delle regioni che costituiscono l'ambito territoriale dell'ordine;

c) non essere stato già radiato dall'albo o condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione.

2. Gli interessati presentano domanda al consiglio dell'ordine regionale o interregionale allegando i documenti attestanti il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a), e il versamento delle tasse di iscrizione e di concessione governativa.

3. Il consiglio provvede sulle domande di iscrizione, in ordine di presentazione, nel termine di trenta giorni. Trascorso tale termine la domanda si intende accolta.

4. Non è consentita l'iscrizione in più di un albo regionale o interregionale.

10.

*Cancellazione dall'albo
(art. 10 D.M. 615/94)*

1. Il consiglio provvede a cancellare dall'albo gli iscritti che ne facciano domanda e quelli per cui vengano a mancare i requisiti di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c). La cancellazione decorre nel primo caso dalla data di ricevimento della domanda e nel secondo, rispettivamente, da quella in cui cessa la domiciliazione e da quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

11.

*Ricorso in caso di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'albo
(art. 11 D.M. 615/94)*

1. Contro il diniego di iscrizione all'albo o la cancellazione l'interessato, prima di adire l'autorità giudiziaria, può proporre ricorso al Consiglio nazionale il quale se accoglie il ricorso, dispone l'iscrizione all'albo con decorrenza dalla data di scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 3, o annulla il provvedimento di cancellazione dall'albo.

2. Il ricorso è presentato direttamente o trasmesso a mezzo del servizio postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento al consiglio dell'ordine regionale o

interregionale che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale lo trasmette entro quindici giorni al Consiglio nazionale aggiungendo eventuali deduzioni.

3. Il Consiglio nazionale sentito l'interessato che ne faccia richiesta, decide il ricorso e ne dà comunicazione all'interessato entro quarantacinque giorni. Trascorso tale termine il ricorso si intende respinto.

12.

*Consiglio Nazionale
(art. 12 D.M. 615/94*

*art. 4 commi 1. e 2. e art. 5 commi 1. 2. 3. D.P.R. 169/05
art. 2 D.Lgs. 286/99)*

1. Il Consiglio nazionale è composto da quindici **componenti** eletti tra gli iscritti negli albi regionali e interregionali, **che restano in carica cinque anni a partire dalla data della proclamazione dei risultati, ripartiti tra gli iscritti alle sezioni A e B secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all'allegato 1.**

1.-bis (2.) I consiglieri del consiglio nazionale rappresentano tutti i professionisti iscritti negli albi tenuti dagli ordini territoriali, sono eletti senza distinzione riguardo alle sezioni o settori di appartenenza e, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.

1.-ter (3.) Le cariche di consigliere nazionale e di consigliere del consiglio regionale o interregionale sono incompatibili. L'opzione per una delle due cariche è esercitata entro due giorni dalla proclamazione. In mancanza di opzione l'interessato decade dalla carica di membro del consiglio nazionale.

2. Il Consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti, nella prima seduta, il presidente **tra gli iscritti nella sezione A dell'albo**, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina le attività degli ordini regionali o interregionali dirette alla tutela della dignità e del prestigio della professione;

b) designa i rappresentanti dell'ordine in commissioni ed altri organismi nazionali ed internazionali;

c) esprime pareri su questioni di carattere generale che interessano la professione;

d) decide i ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli degli ordini regionali o interregionali in materia elettorale e disciplinare o concernenti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo;

e) determina, con delibera approvata dal Ministero vigilante, il contributo annuale a carico degli iscritti negli albi e le relative modalità di riscossione;

f) provvede all'amministrazione del proprio patrimonio e redige annualmente la previsione di spesa e il conto consuntivo, sottoponendoli all'approvazione del collegio di cui all'art. 13.

3. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine, di cui convoca e presiede il consiglio e l'assemblea, ove prevista dall'ordinamento professionale. Il presidente è tenuto a convocare l'assemblea a richiesta della maggioranza dei componenti del consiglio ovvero di un quarto degli iscritti all'albo.

4. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni sei mesi ed ogni volta che ne facciano richiesta, con indicazione specifica delle questioni da trattare, la maggioranza dei suoi componenti o almeno cinque consigli di ordini regionali o interregionali. Il presidente è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno le questioni indicate dai richiedenti.

5. Il verbale della riunione, redatto dal segretario, che lo sottoscrive con il presidente, è approvato dal consiglio nella prima riunione successiva. Una copia del verbale viene trasmessa a ciascun ordine regionale o interregionale.

6. Presso il Consiglio nazionale il controllo sulla gestione patrimoniale è attribuito ad un collegio di revisori dei conti composto da cinque professionisti **in proporzione almeno**

maggioritaria iscritti al registro dei revisori contabili, eletti dai consigli degli ordini regionali o interregionali con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio nazionale. A1 collegio si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3.

13.

*Elezioni del Consiglio Nazionale
(art. 13 D.M. 615/94*

art. 5 commi 1. 4. 5. 6. 7. 8. D.P.R. 169/05)

1. All'elezione del Consiglio nazionale si procede, nei trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio in carica, presso ciascun ordine regionale o interregionale.

2. Secondo quanto previsto dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente regolamento, a ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti, ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.

2.-bis (3.) All'elezione del consiglio nazionale si procede presso ciascun ordine territoriale. A tale fine è convocata un'apposita seduta di consiglio, che delibera, a maggioranza dei presenti, i quindici candidati che intende eleggere. I nominativi sono scelti tra coloro che si sono candidati, ai sensi del comma 6, per ciascuna sezione dell'albo. Della seduta è redatto apposito verbale, che è sottoscritto dai consiglieri che vi hanno partecipato ed il presidente dell'ordine trascrive i nominativi dei candidati votati nella scheda, predisposta dal Ministero della giustizia con un numero di righe pari a quello dei consiglieri da eleggere per ciascuna sezione dell'albo ed il numero di voti spettanti a ciascun ordine. Si considerano non apposti i nominativi indicati dopo i primi quindici trascritti nella scheda. La scheda è immediatamente trasmessa per telefax al Ministero. Ad ogni nominativo indicato nella scheda sono attribuiti tutti i voti spettanti all'ordine.

2.-ter (4.) Le candidature sono comunicate al consiglio nazionale, che le pubblica sul sito internet entro quarantotto ore dal giorno stabilito nell'avviso di convocazione dal Ministero della giustizia, ove è altresì stabilito il giorno nel quale tutti i consigli procedono alla votazione.

2.-quater (5.) Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile. Ove non vi siano iscritti alla sezione B tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione A ciascun iscritto è eleggibile.

2.-quinqies (6.) In caso di parità è preferito il candidato che abbia maggior anzianità di iscrizione al l'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.

3. Presso il Ministero di grazia e giustizia, una commissione di cinque iscritti negli albi che non siano componenti del Consiglio nazionale o di quello di un ordine regionale o interregionale, nominata dal Consiglio nazionale e presieduta dal componente più anziano per iscrizione all'albo o, nel caso di pari anzianità di iscrizione, per età, forma in base ai voti spettanti a ciascun consiglio la graduatoria dei professionisti votati e proclama eletti consiglieri nazionali i primi quindici, dandone immediata comunicazione al presidente del Consiglio nazionale uscente o, se questo era stato sciolto, al commissario; i componenti della commissione durano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili.

4. Per la prima elezione del Consiglio nazionale la proclamazione degli eletti è fatta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

14.

Insedimento del Consiglio Nazionale
(art. 14 D.M. 615/94
art. 5 comma 2. D.P.R. 169/05)

1. Il presidente del Consiglio nazionale uscente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui all'art. 11, comma 3, convoca per l'insediamento i componenti del Consiglio nazionale eletti. L'adunanza è presieduta, fino all'elezione del presidente, dal consigliere più anziano per età. Copia del verbale della seduta è trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il consiglio uscente rimane in carica sino all'insediamento del nuovo consiglio.

3. Nella prima elezione del Consiglio nazionale all'insediamento provvede il Ministero di grazia e giustizia.

15.

Scioglimento del Consiglio Nazionale
(art. 15 D.M. 615/94)

1. Se il Consiglio nazionale non è in grado di funzionare regolarmente o commette gravi violazioni di norme di legge o regolamentari il Ministero di grazia e giustizia ne dispone lo scioglimento e nomina un commissario per il disbrigo delle pratiche urgenti e dandone comunicazione li consigli degli ordini regionali o interregionali.

2. Presso ciascun ordine regionale o interregionale si provvede all'elezione dei componenti del Consiglio nazionale, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, secondo quanto disposto nell'art. 13.

16.

Sostituzione dei componenti dei consigli regionali o interregionali
(art. 16 D.M. 615/94
art. 5 comma 9. D.P.R. 169/05)

1. Alla sostituzione del consigliere che, per qualsiasi motivo, sia venuto a mancare o che rimanga assente dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive da svolgersi ai sensi del presente regolamento.

17.

Sanzioni disciplinari
(art. 17 D.M. 615/94
art. 9 commi 1. 2. 3. 4. D.P.R. 169/05)

1. All'iscritto all'albo che si rende colpevole di abuso o mancanza nell'esercizio della professione o che comunque tiene un comportamento non conforme al decoro o alla dignità professionale il consiglio dell'ordine regionale o interregionale infligge, tenuto conto della gravità del fatto, una delle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione; b) censura;
- c) sospensione dall'esercizio della professione fino ad un anno;
- d) radiazione dall'albo.

2. L'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale contro il provvedimento di irrogazione di una sanzione, •salva la facoltà di adire in ogni momento l'autorità giudiziaria.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3.

3.-bis (1.) Nell'esercizio di tale funzione il consiglio è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento.

3.-ter (2.) Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica.

3.-quater (3.) In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

3.-quinqies (4.) In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il consiglio dell'ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

18.

Compensi per le prestazioni professionali (art. 18 D.M. 615/94)

1. I criteri per la determinazione dei compensi dovuti agli assistenti sociali che esercitano la professione in forma autonoma sono stabiliti, su proposta del Consiglio nazionale, con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

19.

Prima formazione degli albi (art. 19 D.M. 615/94)

1. Alla prima formazione degli albi regionali o interregionali si provvede per mezzo di commissari nominati, uno per ciascuna regione, dal Ministero di grazia e giustizia, su proposta del presidente della corte di appello avente sede nel capoluogo, tra i magistrati, anche a riposo, residenti nella regione e che non svolgano funzioni presso l'ufficio giudiziario competente per i ricorsi avverso i provvedimenti di formazione dell'albo.

2. Il commissario può avvalersi della collaborazione di non più di due persone da lui scelte alle quali spetta un compenso a vacanze, fino ad un massimo di sei al giorno. Per ciascuna vacanza, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; i collaboratori sono nominati con decreto del Presidente della corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio. Con lo stesso decreto si provvede alla determinazione del relativo compenso a vacanza nei limiti di cui sopra. 3. Gli aspiranti all'iscrizione all'albo devono presentare domanda in bollo al commissario, indirizzata alla corte di appello avente sede nel capoluogo della regione in cui sono domiciliati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, allegando i documenti attestanti il diritto all'iscrizione, ai sensi della legge 23 marzo 1993, n. 84, nonché l'avvenuto versamento della tassa provvisoria di iscrizione di cui al comma 5 e -di quella di concessione governativa. Le domande presentate oltre il termine anzidetto sono rimesse dal commissario al consiglio dell'ordine dopo la sua elezione.

4. La domanda deve contenere, oltre ai dati anagrafici completi, l'indicazione del domicilio e del codice fiscale del richiedente, l'espressa dichiarazione che lo stesso non è

stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato che comporta l'interdizione dalla professione, nonché la sua sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

5. La tassa provvisoria di iscrizione è determinata in lire centomila; il versamento è effettuato su di un conto corrente postale intestato al commissario.

6. Al commissario spetta un compenso a vacanze, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacanza, della durata di un'ora il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della Corte di appello nella cui circoscrizione si trova la sede del consiglio.

L'onere delle vacanze è a carico dell'ordine professionale che vi provvede con le contribuzioni degli iscritti.

20.

Prima elezione dei consigli (art. 20 D.M. 615/94)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine indicato nell'art. 19, comma 3, il commissario, formato l'albo e trasmessane copia al Ministero di grazia e giustizia, procede all'elezione dei componenti del consiglio regionale o interregionale secondo le disposizioni contenute negli articoli 4, 5 e 6.

2. Entro quindici giorni dall'insediamento del consiglio il commissario gli rende il conto della propria gestione, presentandogli anche una nota specifica delle proprie competenze che il consiglio provvede a liquidare secondo quanto disposto nell'art. 19, comma 6.

ALLEGATO 1.
Tabella